

REGOLAMENTO (CE) N. 3237/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di accesso alle acque qual è definito nell'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 92, 93, 95, 119, 120 e 123,

considerando che occorre stabilire le modalità d'applicazione del regime di accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri attuali e del regime di accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia e della Svezia, regimi previsti dall'atto di adesione;

considerando che gli articoli 95 e 123 dell'atto di adesione prevedono che le condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità attuale nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia e della Svezia restino identiche a quelle applicabili prima dell'entrata in vigore di tale atto;

considerando che gli articoli 91 e 118, dell'atto di adesione prevedono che le condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Finlandia e della Svezia nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità attuale restino identiche a quelle applicabili prima dell'entrata in vigore di tale atto;

considerando che gli articoli 93 e 120 dell'atto di adesione prevedono che le condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Finlandia e della Svezia nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia e della Svezia restino identiche a quelle applicabili prima dell'entrata in vigore di tale atto;

considerando che l'atto di adesione prevede che il regime d'accesso stabilito dal presente regolamento resti applicabile durante un periodo transitorio che si conclude alla data di entrata in applicazione del regime comunitario dei permessi di pesca e non possa comunque prolungarsi oltre la data di scadenza del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione le istituzioni della Comunità possono in particolare adottare, prima dell'adesione, le misure previste dall'atto, che entrano in vigore subordinatamente all'adesione e alla data della stessa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Campo d'applicazione**

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime di accesso definito nell'atto di adesione che si applicano:

- alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia,
- alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia,
- alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della comunità nella sua composizione attuale.

Articolo 2

L'accesso alle acque di cui all'articolo 1 da parte delle navi comunitarie è autorizzato conformemente alle condizioni previste dal presente regolamento.

TITOLO I

MODALITÀ CONCERNENTI L'ACCESSO ALLE ACQUE SOGGETTE ALLA SOVRANITÀ O ALLA GIURISDIZIONE DELLA SVEZIA E DELLA FINLANDIA, ESCLUSE LE DIVISIONI CIEM III a (SKAGERRAK E KATTEGAT) E CIEM III b (ÖRESUND)

CAPITOLO 1

Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità nella sua composizione attuale e delle navi finlandesi nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia

Articolo 3

L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità attuale nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia situate nella divisione CIEM III d è subordinato al possesso di un'autorizzazione preli-

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

minare di pesca rilasciata dalla Svezia su richiesta della Commissione e all'osservanza delle condizioni precisate in detta autorizzazione, nonché delle disposizioni che disciplinano le attività di pesca nella suddetta zona, quali sono previste nell'allegato I, punto 1.

Articolo 4

L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Finlandia nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia situate nella divisione CIEM III d è subordinato all'osservanza delle condizioni precisate nell'allegato I, punto 2.

CAPITOLO 2

Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi svedesi nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia

Articolo 5

L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Svezia nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia nella divisione CIEM III d è subordinato all'osservanza delle condizioni precisate nell'allegato II.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6

1. Affinché le domande di autorizzazione preliminare di pesca possano essere presentate alle autorità competenti, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi di tutte le navi comunitarie che battono la loro bandiera e che intendono partecipare alle attività di pesca di cui all'articolo 3, nonché tutte le informazioni necessarie.

2. Una volta ricevuti questi elenchi, la Commissione li trasmette alle autorità svedesi di cui al paragrafo 1 dopo aver verificato che le informazioni necessarie siano state fornite e che le domande rispettino le condizioni di cui all'allegato I, punto 1.

3. Non appena riceve dalle autorità competenti summenzionate gli elenchi delle navi autorizzate, la Commissione li trasmette allo Stato membro interessato.

4. Le navi autorizzate a pescare il 31 dicembre possono continuare la loro attività di pesca all'inizio dell'anno successivo in base a tale autorizzazione, sino al momento in cui la Svezia avrà adottato i nuovi elenchi delle navi per l'anno in questione e avrà rilasciato le autorizzazioni preliminari di pesca.

TITOLO II

MODALITÀ CONCERNENTI L'ACCESSO ALLE ACQUE SOGGETTE ALLA SOVRANITÀ O ALLA GIURISDIZIONE DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI, ESCLUSE LE DIVISIONI CIEM III a (SKAGERRAT E KATTEGAT) E CIEM III b (ÖRESUND)

CAPITOLO I

Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi che battono bandiera svedese nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri attuali

Articolo 7

L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi svedesi nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità attuale nelle divisioni CIEM III c, III d e IV è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Articolo 8

1. La pesca nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM III c e III d è subordinata al rilascio, da parte della Commissione, di un'autorizzazione preliminare di pesca su richiesta delle autorità svedesi e all'osservanza delle condizioni di cui agli allegati III e IV. A bordo di ciascuna nave è tenuta copia di questi allegati.

2. La Svezia notifica alla Commissione, al momento della presentazione di ogni domanda di autorizzazioni preliminari di pesca, le seguenti informazioni:

- a) nome della nave,
- b) numero d'immatricolazione,
- c) lettere e cifre esterne di identificazione,
- d) porto d'immatricolazione,
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto,
- g) potenza motrice,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) zona di pesca prevista,
- k) specie di pesci che si intendono catturare,
- l) periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione.

3. La Commissione disbriga, il più rapidamente possibile, tutte le domande di modifica degli elenchi durante il periodo di validità.

4. Il rilascio di autorizzazioni preliminari di pesca di cui al paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di autorizzazioni valide in qualsiasi momento non sia superiore a:

- 95 per la pesca del merluzzo bianco, dello spratto e dell'aringa nel mar Baltico,
- 57 per la pesca dell'aringa, dello spratto e dello sgombro nelle divisioni CIEM IV a e IV b,
- 25 per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e di altre specie nella sottozona CIEM IV.

5. Ciascuna autorizzazione è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse dev'essere provvista di autorizzazione preliminare di pesca.

6. Le autorizzazioni preliminari di pesca possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove autorizzazioni da parte della Commissione. Le nuove autorizzazioni hanno effetto il giorno in cui sono rilasciate.

7. L'autorizzazione preliminare di pesca è ritirata dalla Commissione, totalmente o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti.

8. L'autorizzazione preliminare di pesca è ritirata dalla Commissione in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. Per un periodo massimo di 12 mesi non può essere rilasciata alcuna autorizzazione preliminare di pesca alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.

10. Le navi autorizzate a pescare il 31 dicembre possono continuare la loro attività di pesca all'inizio dell'anno successivo, fino al momento in cui saranno stati presentati alla Commissione gli elenchi delle navi autorizzate per l'anno considerato e che quest'ultima avrà rilasciato le autorizzazioni preliminari di pesca.

Articolo 9

Le navi svedesi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrate le informazioni di cui all'allegato III. Esse trasmettono alla Commissione, conformemente alle regole stabilite nell'allegato IV, le informazioni specificate in tale allegato.

Articolo 10

In caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

La Commissione comunica alla Svezia il nome e le caratteristiche delle navi che non sono autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità nella sua composizione attuale durante il mese o i mesi successivi, a motivo di infrazione alla normativa comunitaria.

TITOLO III

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE ACQUE DELLE DIVISIONI CIEM III a (SKAGERRAK E KATTEGAT) E CIEM III b (ÖRESUND)

Articolo 11

L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi comunitarie nella divisione CIEM III a (Skagerrak e Kattegat) è autorizzato entro i limiti quantitativi di catture stabiliti per tale divisione.

Articolo 12

L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi comunitarie nella divisione CIEM III b (Öresund) è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'allegato V.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ ATTUALE E DELLE NAVI FINLANDESI NELLE ACQUE SVEDESI**I. Disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi della Comunità attuale**

- a) Disposizioni svedesi relative al rilascio e alla gestione delle autorizzazioni preliminari di pesca per le navi della Comunità nella sua composizione attuale

La Commissione trasmette alle autorità svedesi l'elenco delle navi per ogni tipo di pesca, indicando il nome e le caratteristiche delle navi per le quali è chiesta un'autorizzazione preliminare di pesca. La Svezia disbriga quanto prima le richieste di modifica di un elenco.

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, la Svezia informa immediatamente la Commissione.

La Svezia comunica alla Commissione il nome e le caratteristiche delle navi che non sono autorizzate a pescare nella zona di pesca svedese durante il mese o i mesi successivi, in seguito ad un'infrazione della normativa comunitaria.

- b) Numero di autorizzazioni preliminari di pesca concesse alle navi della Comunità attuale nelle acque della Svezia nella divisione CIEM III d

Per la pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto : il numero totale di autorizzazioni valide per qualsiasi periodo è di 104.

Per la pesca del salmone : il numero di autorizzazioni valide per qualsiasi periodo è di 55.

- c) Condizioni cui debbono soddisfare le navi della Comunità attuale autorizzate a pescare nelle acque svedesi

1. Prima di entrare nelle acque svedesi, le navi della Comunità attuale trasmettono alle competenti autorità svedesi un rapporto attivo. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni :

- a) il rapporto attivo,
- b) la nazionalità della nave e l'indicativo radio,
- c) le lettere e il numero di identificazione esterna ed il nome della nave,
- d) la data e l'ora (GMT/UTC) previste per l'entrata nella zona di pesca svedese,
- e) la suddivisione CIEM nella quale si intendono cominciare le operazioni di pesca (dichiarare solo una zona),
- f) la stima della posizione geografica (latitudine e longitudine) al momento dell'entrata nella zona di pesca svedese,
- g) i quantitativi di catture contenute nelle stive (in chilogrammi e ripartiti per specie) al momento dell'entrata nella zona di pesca svedese.

Dopo aver trasmesso il rapporto, le navi attendono sullo stesso canale radio che le competenti autorità svedesi ne confermino la registrazione.

2. Le navi della Comunità attuale che restano nella zona di pesca svedese oltre 14 giorni debbono trasmettere alle competenti autorità svedesi un rapporto bimensile, ossia ogni due settimane a partire dal quattordicesimo giorno dopo la prima entrata nella zona.

Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni :

- a) il « rapporto bimensile »,
- b) la nazionalità della nave e l'indicativo radio,
- c) le lettere e il numero di identificazione esterna ed il nome della nave,
- d) la data e l'ora (GMT/UTC) della trasmissione del rapporto,
- e) la suddivisione CIEM nella quale la nave esercita le attività di pesca (dichiarare una sola zona),
- f) l'attuale posizione geografica, indicando la latitudine e la longitudine,
- g) il numero di giorni durante i quali sono state effettuate operazioni di pesca dal rapporto attivo.

Dopo aver trasmesso il rapporto, le navi attendono sullo stesso canale radio che le competenti autorità svedesi ne confermino la registrazione.

3. Le navi della Comunità attuale che intendono lasciare la zona di pesca svedese trasmettono, almeno un'ora prima di lasciare questa zona, un rapporto passivo alle competenti autorità svedesi.

Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni :

- a) il rapporto passivo,
- b) la nazionalità della nave e l'indicativo radio,
- c) le lettere e il numero di identificazione esterna ed il nome della nave,
- d) la data e l'ora (GMT/UTC) previste per l'attraversamento del limite della zona di pesca svedese,
- e) la suddivisione CIEM nella quale le catture sono state effettuate,
- f) la stima della posizione geografica (latitudine e longitudine) al momento dell'uscita della zona di pesca svedese,

- g) il numero di giorni durante i quali sono state effettuate operazioni di pesca dal rapporto attivo,
- h) i quantitativi, in chilogrammi di peso intero e ripartiti per specie, catturati nella zona di pesca svedese,
- i) i quantitativi (in chilogrammi di peso intero) e ripartiti per specie, presenti a bordo al momento della trasmissione.

Dopo aver trasmesso il rapporto passivo, le navi attendono sullo stesso canale radio che le competenti autorità svedesi ne confermino la registrazione.

Dopo la trasmissione del rapporto passivo le navi non sono più autorizzate a pescare nella zona di pesca svedese

II. Disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi finlandesi

1. Prima di entrare nelle acque svedesi le navi finlandesi trasmettono alle competenti autorità svedesi un rapporto attivo. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni :

- a) il rapporto attivo,
- b) la nazionalità della nave e l'indicativo radio,
- c) le lettere e il numero di identificazione esterna ed il nome della nave,
- d) la data e l'ora (GMT/UTC) previste per l'entrata nella zona di pesca svedese,
- e) la suddivisione CIEM nella quale si intendono cominciare le operazioni di pesca (dichiarare solo una zona),
- f) la stima della posizione geografica (latitudine e longitudine) al momento dell'entrata nella zona di pesca svedese,
- g) i quantitativi di catture contenuti nelle stive (in chilogrammi e ripartiti per specie) al momento dell'entrata nella zona di pesca svedese.

Dopo aver trasmesso il rapporto, le navi attendono sullo stesso canale radio che le competenti autorità svedesi ne confermino la registrazione.

2. Le navi della Finlandia che restano nella zona di pesca svedese oltre 14 giorni debbono trasmettere alle competenti autorità svedesi un rapporto bimensile, ossia ogni due settimane a partire dal quattordicesimo giorno dopo la prima entrata nella zona.

Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni :

- a) il « rapporto bimensile »,
- b) la nazionalità della nave e l'indicativo radio,
- c) le lettere e il numero di identificazione esterna ed il nome della nave,
- d) la data e l'ora (GMT/UTC) della trasmissione del rapporto,
- e) la suddivisione CIEM nella quale la nave esercita le attività di pesca (dichiarare solo una zona),
- f) l'attuale posizione geografica, indicando la latitudine e la longitudine,
- g) il numero di giorni durante i quali sono state effettuate operazioni di pesca dal rapporto attivo.

Dopo aver trasmesso il rapporto, le navi attendono sullo stesso canale radio che le competenti autorità svedesi ne confermino la registrazione.

3. Le navi della Finlandia che intendono lasciare la zona di pesca svedese trasmettono, almeno un'ora prima di lasciare questa zona, un rapporto passivo alle competenti autorità svedesi.

Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni :

- a) il rapporto passivo,
- b) la nazionalità della nave e l'indicativo radio,
- c) le lettere e il numero di identificazione esterna ed il nome della nave,
- d) la data e l'ora (GMT/UTC) previste per l'attraversamento del limite nella zona di pesca svedese,
- e) la suddivisione CIEM nella quale le catture sono state effettuate,
- f) la stima della posizione geografica (latitudine e longitudine) al momento dell'uscita della zona di pesca svedese,
- g) il numero di giorni durante i quali sono state effettuate operazioni di pesca dal rapporto attivo,
- h) i quantitativi, in chilogrammi di peso intero e ripartiti per specie, catturati nella zona di pesca svedese,
- i) i quantitativi (in chilogrammi di peso intero) e ripartiti per specie, presenti a bordo al momento della trasmissione.

Dopo aver trasmesso il rapporto passivo, le navi attendono sullo stesso canale radio che le competenti autorità svedesi ne confermino la registrazione.

Dopo la trasmissione del rapporto passivo le navi non sono più autorizzate a pescare nella zona di pesca svedese.

*ALLEGATO II***Disposizioni finlandesi applicabili alle attività di pesca esercitate dalle navi svedesi nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia :****Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi svedesi**

1. Le navi della Svezia debbono notificare alla stazione radio interessata, sin dal momento in cui entrano nella zona di pesca finlandese :
 - il nome e il numero di identificazione della nave,
 - l'indicativo radio,
 - la posizione geografica,
 - l'ora di arrivo nella zona,
 - le catture detenute a bordo,
 - la divisione CIEM, indicando la propria posizione,
 - la suddivisione CIEM nella quale si intende iniziare le operazioni di pesca (dichiarare una sola zona).
2. Al momento di lasciare la zona di pesca finlandese le navi debbono trasmettere alle competenti autorità finlandesi, almeno un'ora prima di attraversare il limite della zona di pesca finlandese, un rapporto passivo nel quale è indicata l'ora di uscita dalla zona e i quantitativi catturati nella zona di pesca finlandese.

*ALLEGATO III***Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi svedesi nelle acque della Comunità attuale (giornale di bordo)**

Se le navi svedesi effettuano la pesca nelle zone che si estendono fino a 200 miglia nautiche al largo delle coste degli Stati membri della Comunità attuale disciplinate da norme comunitarie in materia di pesca, nel giornale di bordo debbono essere registrati i seguenti dati, subito dopo le operazioni seguenti :

1. Dopo ogni operazione di pesca :
 - 1.1. i quantitativi catturati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo ;
 - 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca ;
 - 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture ;
 - 1.4. il metodo di pesca utilizzato.
 2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra :
 - 2.1. l'indicazione « ricevuto da » o « trasbordato su » ;
 - 2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo ;
 - 2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.
 3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità :
 - 3.1. il nome del porto ;
 - 3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
 4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee :
 - 4.1. la data e l'ora della comunicazione ;
 - 4.2. il tipo di messaggio : IN, OUT, ICES (CIEM), WKL o 2 WKL ;
 - 4.3. nel caso di una comunicazione radio : il nome della radiostazione.
-

*ALLEGATO IV***Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi svedesi nelle acque della Comunità attuale (trasmissione delle informazioni)**

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenario per la loro trasmissione sono i seguenti :
- 1.1. Ad ogni entrata delle navi nelle zone di pesca che si estendono fino a 200 miglia nautiche al largo delle coste degli Stati membri della Comunità attuale disciplinate da norme comunitarie in materia di pesca :
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5 ;
 - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;
 - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente la sola comunicazione della prima entrata.

- 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1 :
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5 ;
 - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;
 - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;
 - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
 - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo ;
 - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente la sola comunicazione dell'ultima uscita.

- 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie :
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5 ;
 - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;
 - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
- 1.4. Ogni qualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra :
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5 ;
 - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazioni, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;
 - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

- 1.5. a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante ;
 - b) il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi ;
 - c) l'identificazione del tipo di messaggio ;
 - d) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
- 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex : 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. Nome della stazione radio	Segnale di chiamata
Blåvand	OXB
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Stockholm	SOJ
Göteborg	SOG
Rønne	OYE

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine :

- il nome della nave,
- l'indicativo radio,
- le lettere e le cifre di identificazione esterna,
- il numero di serie di trasmissione per la bordata di cui trattasi,
- l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice :
 - i) messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1 : IN,
 - ii) messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1 : OUT,
 - iii) messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra : ICES,
 - iv) messaggio settimanale : WKL,
 - v) messaggio ogni tre giorni : 2 WKL ;
- la data, l'ora e la posizione geografica,
- la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca,
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca,
- i quantitativi di pesche che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,
- i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome e il segnale di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo,
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome del comandante.

5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4 :

- PRA : gambarello boreale (*Pandalus borealis*),
- HKE : nasello (*Merluccius merluccius*),
- GHL : halibut di Groenlandia (*Reinhardtius hippoglossoides*),
- COD : merluzzo bianco (*Gadus morhua*),
- HAD : eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*),
- HAL : halibut (*Hippoglossus hippoglossus*),
- MAC : sgombro (*Scomber scombrus*),
- HOM : sugarello (*Trachurus trachurus*),
- RNG : granatiere (*Coryphaenoides rupestris*),
- POK : merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*),
- WHG : merlano (*Merlangius merlangus*),
- HER : aringa (*Clupea harengus*),
- SAN : ciccerello (*Ammodytes* spp.),
- SPR : spratto (*Sprattus sprattus*),
- PLE : passera di mare (*Pleuronectes platessa*),
- NOP : gado norvegese (*Trisopterus esmarkii*),
- LIN : molva (*Molva molva*),
- PEZ : gamberetti (*Penaeidae*),
- ANE : acciuga (*Engraulis encrasicolus*),
- RED : scorfano di Norvegia (*Sebastes* spp.),
- PLA : passera canadese (*Hypoglossoides platessoides*),
- SQX : calamaro (*Illex* spp.),
- YEL : limanda (*Limanda ferruginea*),
- WHB : melù (*Micromesistius poutassou*),
- TUN : tonno (*Thunnidae*),
- BLI : molva azzurra (*Molva dypterygia*),
- USK : brosmio (*Brosme brosme*),
- DGS : spinarolo (*Squalus acanthias*),
- BSK : squalo elefante (*Cetorhinus maximus*),
- POR : smeriglio (*Lamna nasus*),
- SQC : calamaro (*Loligo* spp.),
- POA : castagnola (*Brama brama*),
- PIL : sardina (*Sardina pilchardus*),
- CSH : gamberetto grigio (*Crangon crangon*),
- LEZ : rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.),
- MNZ : rana pescatrice (*Lophius* spp.),
- NEP : scampo (*Nephrops norvegicus*),
- POL : merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*),
- ARG : argentina (*Argentina sphyraena*),
- SAL : salmone (*Salmo salar*),
- OTH : altri.

ALLEGATO V

La pesca da parte delle navi comunitarie nell'Öresundt è autorizzata secondo le seguenti modalità :

1. All'interno della batimetrica dei 7 m è permessa esclusivamente :
 - a) la pesca con rete da aringhe ;
 - b) la pesca con lenze nei mesi da luglio a fine ottobre.
 2. All'esterno della batimetrica di 7 m la pesca con rete da traino o a circuizione è proibita a sud di una linea tracciata da Ellekilde Hage a Lerberget.
 3. Fatto salvo il paragrafo 2, nei « Middelgrundten » è autorizzata la pesca a mezzo di « agnvod » purché non superino i 7,5 m tra « amspidserne ».
 4. A nord della linea menzionata al punto 2, è autorizzata la pesca con rete da traino o con sciabica danese all'interno di 3 miglia a partire dalle coste.
-